

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

“Prime direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904”

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il D.Lgs n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** in particolare, l’art. 63 del D.Lgs n. 152/2006, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
  - al comma 2 stabilisce che “*Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.*”;
- CONSIDERATO** che l’art. 64 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., al comma 1 lettera h), ha individuato tra i distretti idrografici il distretto idrografico della Sicilia comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
- VISTO** l’articolo 3 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, con cui è stata istituita l’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e sono state transitate alla stessa le competenze delle regioni di cui alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del Regolamento attuativo dell’art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17

marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 3169 del 22/05/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Greco l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

**VISTO** l'art. 7 del D.P.Reg. n° 4/2019 ha disposto che *“L'Autorità di Bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore;*

**VISTO** il R.D. n° 523/1904 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* che individua un complesso di azioni in capo all'autorità competente finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale e in particolare, il Capo VII *“Polizia delle acque pubbliche”* art. 93 che stabilisce che *“nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa”*;

**VISTO** il DPCM 29/09/1998 che classifica le aree, interessate da corsi d'acqua o prossime agli stessi, periodicamente interessate da fenomeni di inondazione;

**CONSIDERATO** che il regime normativo contenuto nel Regio Decreto definisce un insieme di attività, azioni e prescrizioni, in capo a diversi soggetti finalizzata al *buon regime delle acque pubbliche* ma non contiene una definizione univoca di alveo propedeutica alla delimitazione dello stesso e necessaria ad individuare le distanze rispetto alle quali valutare l'ammissibilità delle attività in esso disciplinate;

**RITENUTO** necessario e urgente pervenire a tali definizioni in modo da garantire una univoca e coerente applicazione delle disposizioni del R.D. 523/1904 in occasione della emanazione dei provvedimenti autorizzativi e/o repressivi da parte di questa Autorità di Bacino;

**VISTO** il documento *“Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904”* redatto dal Servizio 4 dell'Autorità di bacino che fa parte integrante del presente Decreto;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione urgente di tali prime direttive per uniformare l'istruttoria di approvazione dei progetti e renderne più celere ed efficace l'iter;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

## **DECRETA**

### **ART.1**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono approvate le *“Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904”*.

### **ART.2**

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, li \_09/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Francesco Greco*



*Regione Siciliana*

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

**Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904.**

L'art. 7 del D.P.Reg. n° 4/2019 ha disposto che *“L’Autorità di Bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.”*

I contenuti normativi del R.D. n° 523/1904 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* individuano un complesso di azioni in capo all'autorità competente finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale. In particolare, al Capo VII *“Polizia delle acque pubbliche”* l'art. 93 stabilisce che *“nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa”*.

In accordo a quanto disposto dal citato articolo, l'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, risulta individuato nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi e di conseguenza lo stesso articolo sembra associare la delimitazione dello stesso ad un criterio morfologico che faccia riferimento al concetto di alveo inciso. Nello stesso viene altresì precisato che *“formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti”*.

Il ricorso a tale criterio tuttavia, trova qualche difficoltà applicativa nel caso di corsi d'acqua per i quali la variabilità delle sponde non consente l'esatta individuazione della regione fluviale qualificata come alveo. Tale eventualità, già avvertita dal legislatore nell'ambito della disciplina contenuta nel Regio Decreto, e la contestuale necessità che esso risulti in ogni caso univocamente identificato, venne risolta rimandandone all'autorità competente la determinazione stabilendo a tal fine che *“nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati”*. Tuttavia la stessa norma non individua un criterio a supporto dell'autorità in capo alla quale ne viene rimessa la determinazione.

La giurisprudenza che nel corso degli anni si è formata in merito (Suprema Corte di Cassazione e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) consente oggi di affermare che:

- per una corretta applicazione della normativa sopra richiamata deve essere preliminarmente individuata l'esatta estensione dell'alveo del corso d'acqua interessato;
- non può essere qualificato alveo quella parte di terreno che risulti invaso dalle acque solo in occasione di piene straordinarie;
- diversamente devono essere qualificati alvei quei terreni che, seppur normalmente non attraversati dalle acque, siano occupati dal corso d'acqua durante i periodici (occasionalmente ma non straordinari) eventi di piena;
- pertanto nell'espletamento di un idoneo servizio di polizia idraulica deve essere valutato se l'evento

alluvionale del quale si vogliono prevenire gli effetti, seppur sporadico, abbia carattere ordinario, ovvero costituisca un'ipotesi straordinaria, solo astrattamente prevedibile.

In sintesi il regime normativo contenuto nel Regio Decreto definisce un insieme di attività, azioni e prescrizioni, in capo a diversi soggetti finalizzata al *buon regime delle acque pubbliche*, tuttavia esso non contiene una definizione univoca di alveo propedeutica alla delimitazione dello stesso e necessaria ad individuare le distanze rispetto alle quali valutare l'ammissibilità delle attività in esso disciplinate.

Premesso quanto sopra, si comprende come sia necessario e urgente pervenire a tali definizioni in modo da garantire una univoca e coerente applicazione delle disposizioni del R.D. 523/1904 in occasione della emanazione dei provvedimenti autorizzativi e/o repressivi da parte di questa Autorità di Bacino.


Vale la pena ricordare che le aree interessate da corsi d'acqua o prossime agli stessi sono periodicamente interessate da fenomeni di inondazione e, come già riportato dal DPCM 29/09/1998, possono essere come di seguito classificate:

- aree ad alta probabilità di inondazione (tempo di ritorno "Tr" di 20-50 anni);
- aree a moderata probabilità di inondazione (tempo di ritorno "Tr" di 100-200 anni);
- aree a bassa probabilità di inondazione (tempo di ritorno "Tr" di 300-500 anni).

A tali intervalli si è fatto riferimento anche in ambito di redazione dei P.A.I. nei quali sono stati selezionati tempi di ritorno pari a 50, 100 e 300 anni, cioè gli estremi inferiori degli intervalli proposti per le probabilità di inondazione moderata e bassa e, a vantaggio di sicurezza, l'estremo superiore per alta probabilità di inondazione.

Già da anni nella nostra Regione, gli Uffici che avevano competenza in materia di polizia idraulica, per la determinazione di alveo hanno quasi sempre fatto riferimento ad aree a moderata probabilità di inondazione.

Premesso quanto sopra, in fase di prima applicazione, si ritiene che, **ai fini della determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904 debba farsi riferimento alla parte di terreno che risulti occupato dall'acqua in caso di eventi di piena corrispondenti ad un tempo di ritorno  $Tr = 100$  anni.**



Quanto sopra, come già detto, è da applicarsi ai corsi d'acqua aventi sponde incerte per i quali l'art. 94 del R.D. 523/1904 demanda all'autorità competente l'esatta individuazione della regione fluviale da qualificare come alveo.


Nel caso di corsi d'acqua arginati la fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso, così come disposto dal citato art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904 è da misurarsi a partire dal piede esterno degli argini.

Tuttavia, in considerazione di quanto disposto per i corsi d'acqua non arginati, al fine di evitare che in un corso d'acqua avente tratti arginati e tratti a sponde incerte, lungo il suo percorso si possa pervenire a determinazioni dell'alveo tra esse non coerenti, si ritiene che **in caso di corsi d'acqua arginati dovrà essere comunque determinata l'area occupata dall'acqua in caso di eventi di piena**

corrispondenti ad un tempo di ritorno  $Tr = 100$  anni e verificare se tale area risulti compresa all'interno degli argini o meno.

Solo nel primo caso potrà essere identificato alveo la regione fluviale compresa tra gli argini; in caso opposto occorrerà fare riferimento all'intera regione fluviale occupata dall'acqua nel caso dall'evento di piena come sopra determinato.

Quanto sopra è meglio rappresentato nelle due figure che seguono.



Il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lettera f, del R.D. n. 523/1904, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30/07/2009, n. 17784).

A tale divieto fanno evidentemente eccezione le opere di attraversamento dei corsi d'acqua (stradali, ferroviarie, in subalveo, con tubi, con ponti tubo, ecc.) che, per loro stessa natura, devono raggiungere il limite del corso d'acqua stesso e attraversarlo.

Sono fatte salve inoltre specifiche normative di settore eventualmente più restrittive.

Si ricorda a tal proposito che nel caso di attraversamento di alvei di corsi d'acqua pubblica mediante realizzazione di ponti o tombini dovrà farsi riferimento anche alla specifica normativa di settore contenuta al capitolo 5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17/01/2018 e al capitolo C5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) della Circolare 21/01/2019, n. 7 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Greco